



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

**DELIBERAZIONE N 69 del 17 dicembre 2015**

**ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATO**

**OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo parte normativa triennio 2013-2015 parte economica 2013.**

**L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

**PREMESSO:**

**CHE** l'articolo 4 del CCNL 01.04.1999 per il personale del comparto Regioni ed autonomie locali prevede che in ciascun ente debba essere stipulato il contratto decentrato integrativo con l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

**CHE**, ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del CCNL 01.04.1999, i contratti collettivi decentrati hanno durata quadriennale e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi;

**CHE** l'art. 31 del CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni ed autonomie Locali (Disciplina delle risorse decentrate) prevede che presso ogni ente siano annualmente determinate le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane ed al sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi;

**CHE** con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 113 del 28.12.2012 sono stati adottati i criteri di misurazione e valutazione delle performance organizzativa del personale a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 27.10.2009, n. 150 (Riforma Brunetta);

**PRESO ATTO CHE :**

- l'articolo 15 del CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali dell'1.4.1999 disciplina il finanziamento per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività;
- l'articolo 17 del citato CCNL detta la disciplina per l'utilizzo del fondo costituito ai sensi del precedente articolo 15;
- il comma 1 dell'articolo 4 del medesimo CCNL stabilisce che gli enti stipulano il contratto collettivo decentrato utilizzando le risorse di cui all'articolo 15, nel rispetto della disciplina dell'articolo 17;

**PRESO ATTO**, inoltre, che l'art. 65, comma 1, del d.lgs. 150/2009 impone alle amministrazioni di adeguare i contratti decentrati ai principi regolatori del decreto medesimo;

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 26 maggio 2015, con la quale sono state dettate le linee di indirizzo alla delegazione di parte pubblica alla formulazione dei Contratti Decentrati Integrativi;

**RICHIAMATA** la determinazione del Segretario Generale reg. gen.le n. 329 del 24.06.2014, con la quale è stato costituito il fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2013;

**PRESO ATTO** che nella riunione del 18 maggio 2015, convocata con nota prot. 26629 dell'11.05.2015, la delegazione trattante, composta dalla Parte Pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali, ha sottoscritto la preintesa relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2013 del personale dipendente non dirigenziale del Consiglio regionale della Calabria;

**RICHIAMATO** l'art.5 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 1 del CCNL. 22.01.2014 per il personale del comparto Regioni EE.LL. che descrive l'iter del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, al fine del rilascio da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva degli accordi decentrati;

**DATO ATTO** che, con nota del 28.05.2015 prot. gen. n. 30500, l'ipotesi di accordo è stata inviata al Collegio dei Revisori corredata della relazione illustrativa e tecnico – finanziaria;

**ACQUISITO** il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, pervenuto in data 17.07.2015 prot. gen. n. 37094 (verbale n.59), oltre il termine di quindici giorni previsto dall'articolo 5 comma 3 del CCNL 01.04.1999 come sostituito dall'articolo 4 del CCNL del 22.01.2004;

**PRESO ATTO**, che il Collegio dei Revisori nel verbale n. 59 ha ravvisato la necessità di:

1. valutare la regolare costituzione della delegazione trattante che ha firmato le preintese CCDI 2013 – 2014 prima di procedere alla erogazione dei compensi incentivanti;
2. utilizzare estrema cautela in ordine all'applicazione dei CCDI 2013-2014 alla luce dei rilievi contenuti nelle relazioni redatte dagli ispettori MEF;
3. procedere ad un più compiuto esame degli atti propedeutici legittimanti l'iscrizione nel fondo per le risorse decentrate delle risorse di cui all'articolo 15, comma 1 lettera k e 15 comma 2 del CCNL, e dei criteri di attribuzione dei compensi previsti dagli articoli 12 e 13 dell'ipotesi di CCDI 2013;
4. tener conto della distinzione tra i diversi profili giuridici e della indicazione della preventiva obbligatoria assegnazione degli obiettivi;

**RICHIAMATA** in relazione al primo punto del sopra richiamato parere del Collegio dei Revisori dei Conti la nota di documentazione ARAN dal titolo “La procedura della Contrattazione decentrata integrativa – Comparto Regioni e Autonomie locali – datata marzo 2013, che al paragrafo 7 “Firma dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo” in cui si prevede che:

- anche per la riunione finalizzata alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo devono essere formalmente invitati sempre tutti i soggetti sindacali legittimati alla trattativa;
- non esistono regole legali o contrattuali che impongono un numero di firme o di percentuali predefinite di rappresentatività sindacale per la validità del contratto integrativo;
- l'ipotesi di accordo (e , successivamente, anche il contratto integrativo) è valida anche se non è stata firmata da tutti i soggetti sindacali legittimati.

**DATO ATTO** che sulla predetta procedura non sono pervenute contestazioni o specifici ricorsi da parte delle OO.SS.;

**CONSIDERATO**, in relazione al secondo punto del sopra richiamato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, che nel corso della verifica amministrativa contabile eseguita dal 20 settembre 2013 al 20 dicembre 2013 presso il Consiglio regionale è stata ricostruita alla pag. 111 della Relazione conclusiva dell'Ispettore del Ministero dell'Economia e delle Finanze la consistenza del Fondo per le Risorse decentrate per l'anno 2010 nella misura di €. 2.461.947,93 e che tale importo costituisce il tetto massimo previsto dal D.L. 78/2010;

**RITENUTO** che, alla luce delle complessive osservazioni contenute nel verbale n.59 del Collegio dei Revisori dei Conti, sia opportuno procedere con estrema prudenza all'applicazione del CCDI 2013, individuando nell'importo ricalcolato dal MEF del Fondo per le Risorse decentrate per l'anno 2010, depurato delle decurtazioni di legge conseguenti alle cessazioni intervenute, il tetto massimo prudenzialmente erogabile;

**DATO ATTO** che l'Organismo Indipendente di Valutazione, nel prendere atto dell'intervenuta ipotesi di accordo, in relazione al quarto punto del sopra richiamato parere del Collegio dei Revisori dei Conti evidenzia che la procedura di assegnazione degli obiettivi è stata correttamente seguita anche in riferimento alla distinzione tra i diversi profili giuridici, nonché alla indicazione della preventiva assegnazione degli obiettivi;

**DATO CHE** con precedente deliberazione dell'U.P. n. 62 del 27 agosto 2014 è stata autorizzata l'erogazione provvisoria, nella misura non superiore al 70% del fondo del salario accessorio, relativo all'anno 2013 per il personale del comparto del Consiglio regionale della Calabria, salvo successivo conguaglio;

**ATTESO** che i giudici della Sezione regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 224/2015 relativamente all'irregolare erogazione di emolumenti economici accessori hanno evidenziato, che con l'art. 4 del d.l. 16/2014 convertito nella l. 68/2014, il legislatore ha posto un limite alla sanatoria per gli emolumenti erogati in modo difforme dalla legge o dal contratto collettivo, fissato per gli enti locali al 31 dicembre 2012, termine ultimo di adeguamento alla nuova disciplina del D.lgs 150/2009. Da ciò discende che gli anni successivi non sono coperti, razione temporis, dal regime di favore previsto dalla

citata disposizione e, pertanto, le clausole del contratto che hanno fondato l'erogazione di emolumenti in contrasto con la legge o con il CCNL, successive al 31 dicembre 2012 "qualificano come indebito il pagamento effettuato a favore del dipendente, nei cui confronti deve essere operato il relativo recupero". Inoltre, a parere dei giudici, al fine di evitare di perpetrare nel tempo l'erogazione di emolumenti non conformi ai precetti e ai principi posti dal D.lgs. 165/2001 e dal D.lgs. 150/2009, è necessario provvedere all'adeguamento del contratto integrativo al fine di eliminare in radice i compensi non più rispondenti al dettato legislativo;

**RITENUTO**, in virtù di quanto sopra, che sia opportuno non procedere in via prudenziale ad ulteriori erogazioni relativamente alle risorse decentrate dell'anno 2013;

**VISTO** l'art. 40 bis, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale i contratti integrativi stipulati, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria certificate dagli organi di controllo in materia di contrattazione integrativa;

**RICHIAMATO** l'art. 11, comma 8, lett. c) del D.lgs. 150/2009, che obbliga le Amministrazioni a pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" l'ammontare dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti";  
su proposta Dirigente del Settore Risorse Umane;

a voti unanimi dei presenti

## **D E L I B E R A**

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto :
  - della preintesa relativa al contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Consiglio regionale della Calabria per l'anno 2013, che si allega alla presente insieme alla Relazione illustrativa e tecnico finanziaria, per costituirne parte integrante e sostanziale;
  - del parere dei Collegio dei Revisori dei Conti, pervenuto oltre il termine dei quindici giorni previsto dall'art. 5 comma 3 del CCNL dell'1.04.1999;
2. di autorizzare per le motivazioni indicate in parte motiva il Segretario Generale, quale Presidente della delegazione trattante di parte pubblica:
  - alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo decentrato integrativo del comparto per l'anno 2013;
3. di dare atto che per l'anno 2013, stante quanto in premessa indicato, non si darà corso ad ulteriori erogazioni se non a seguito della conclusione del procedimento di verifica amministrativo contabile;
4. di dare mandato al Settore Risorse Umane di provvedere:
  - alla trasmissione all'ARAN e CNEL , entro cinque giorni dalla data di effettiva sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comparto per gli anni 2013-2015, del testo contrattuale e della documentazione che attesta le specifiche modalità di copertura delle risorse;
  - a effettuare la pubblicazione sul sito istituzionale di cui all'art. 40 bis, comma 4, del d. lgs. n. 165/2001 e all'art. 11, comma 8 lett. c) del d. lgs. n. 150/2009;
5. di trasmettere copia del presente atto al Segretariato/Direttore Generale, al Dirigente del Settore Risorse Umane per opportuna informativa alle Organizzazioni Sindacali ed al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria per quanto di competenza, nonché, al Capo di Gabinetto per opportuna conoscenza.

Il Segretario  
F.to Dina Cristiani

Il Presidente  
F.to Nicola Irto